



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"ENRICO FERMI"**

---

*Via E. Fermi 11 – 61037 Mondolfo (PU)  
Tel. 0721.957223*

Prot. n. v. segnatura/2026

Mondolfo, vedi segnatura

**Regolamento per la gestione e  
valutazione dell'educazione parentale,  
e per consentire lo studio temporaneo  
all'estero e/o il rientro temporaneo nel  
paese d'origine**

**Aspetti normativi, operativi e modulistica**



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"ENRICO FERMI"**

---

Via E. Fermi 11 – 61037 Mondolfo (PU)  
Tel. 0721.957223

## Sommario

|   |    |
|---|----|
| ISTRUZIONE PARENTALE .....  | 3  |
| Modalità di assolvimento e deroghe .....  | 5  |
| Esami di Idoneità .....   | 5  |
| Compiti del Consiglio di Classe .....   | 6  |
| Compiti della famiglia dell'alunno (o tutore legale) .....                                    | 6  |
| STUDIO TEMPORANEO ALL'ESTERO O NEL PAESE DI ORIGINE.....                                      | 7  |
| Ulteriori specifiche con riferimento agli studenti di origine straniera.....                  | 8  |
| Periodo temporaneo di studio all'estero e per il rientro nel paese di origine .....           | 11 |
| Modalità di assolvimento del diritto/dovere di istruzione.....                                | 12 |
| Eventuale deroga al limite di frequenza.....  | 12 |
| Valutazione degli apprendimenti .....   | 13 |
| Esiti di fine anno per ordine di scuola .....   | 13 |
| Compiti del Consiglio di classe/interclasse/intersezione .....                                | 13 |
| Compiti dei genitori (o del tutore legale) dell'alunno .....                                  | 15 |
| <i>Mod. A - OGGETTO: RICHIESTA ISTRUZIONE PARENTALE/SOGGIORNO TEMPORANEO ALL'ESTERO.</i> .... | 16 |
| <i>Mod B - PATTO FORMATIVO</i> .....  | 18 |
| <i>Mod C – CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' DELLA DDI</i> .....                                    | 23 |

# ISTRUZIONE PARENTALE

L'istruzione parentale, denominata anche scuola familiare, paterna o homeschooling, è la scelta da parte della famiglia di provvedere direttamente all'istruzione dei propri figli; essa può coprire tutto il percorso di studi, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado. Secondo le leggi italiane, l'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole statali, le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente. Qualora i genitori decidano di ricorrere all'educazione parentale devono presentare, formalmente l'intenzione di avvalersene, all'istituzione scolastica in cui risultano iscritti i figli o quella più vicina al luogo di residenza, rilasciando al Dirigente scolastico un'apposita dichiarazione documentata, attestante il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all'insegnamento parentale direttamente o mediante precettori o enti privati all'adempimento dell'obbligo di istruzione, darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli, così come previsto dal Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111, comma 2, "Testo unico sull'Istruzione" e dal Decreto legislativo n. 76/2005 all'art. 1, comma 6.

## Costituzione italiana

- **Art. 30** - È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti (...).
- **Art. 33** – (...) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale (...).

## Legislazione

### **Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art 111 comma 2**

*"I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità".*

*Art. 114 – Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico.*

### **Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4**

*"Le famiglie che – al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli". Pertanto, la scuola esercita un potere di accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.*

### **Legge 27 dicembre 2006, ex art. 1, comma 622, n. 296**

*L'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto- dovere all'istruzione ed alla formazione.*

*"L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età". ...omissis... L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni...omissis...*

*L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008." L'obbligo di istruzione, quindi, mira*

*a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione.*

#### **Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489, art. 2 comma 1**

*"Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:*

- ✓il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;*
- ✓i Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione".*

#### **Legge 13 novembre 2023, n. 159 – Decreto Caivano**

*Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione:*

*l'assenza superiore al 25% del monte orario, non giustificata con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, produrrà l'attivazione degli organi competenti con le conseguenze previste dall'articolo 570 ter del codice penale che per completezza di informazione si riporta testualmente: "<<...Omissis...>> Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (ovvero il genitore o chi ne fa le veci) che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno".*

#### **Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 artt. 10 e 23**

*"In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione".*

#### **D.M. n. 5 dell'08 febbraio 2021 art. 2, comma 6**

*"Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione"; Art. 3, comma 1 "I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al Dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno.*

*L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo"; Art. 3, comma 2 "Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l'esame di idoneità, alla domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato".*

#### **Circolare Ministeriale, prot. n. 29452 del 30 novembre 2021**

*Viene ribadita la procedura operativa riguardo alla richiesta dell'educazione parentale da parte dei genitori, nello specifico vengono definiti i termini di scadenza per la presentazione della comunicazione preventiva e del progetto didattico-educativo che l'alunno intende seguire, nonché della domanda di iscrizione all'esame di idoneità.*

## Modalità di assolvimento e deroghe

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica. L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma **anche attraverso "l'istruzione familiare"**. **In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità per l'ammissione all'anno successivo. Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere "la capacità tecnica ed economica" per provvedervi.**

Il Dirigente medesimo ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.

Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull'obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l'iscrizione, presso un'istituzione scolastica (art. 5, comma 2 lettera b D. lgs 76/2005). Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quanto al Dirigente scolastico della scuola che sarebbe territorialmente competente per l'iscrizione;

- dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo;
- la comunicazione di "istruzione parentale" va effettuata annualmente;
- i genitori che scelgono l'istruzione parentale sono tenuti a dichiarare di averne la capacità tecnica e/o economica, per provvedere direttamente o privatamente all'istruzione dei figli;

La capacità tecnica è necessaria per provvedere "direttamente" all'istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere "privatamente" all'istruzione dei figli. Il genitore è tenuto a fornire i documenti comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul titolo di studio posseduto). Se ci si avvale di uno o più professionisti è consigliabile fornire anche i nomi e i titoli di tali persone.

## Esami di Idoneità

La **C.M. n. 27 del 05/04/2011** stabilisce quanto segue:

- Gli alunni che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati.
- Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale, l'esame di idoneità, ai fini dell'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, è dovuto annualmente.
- Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell'anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che siano o meno stati scrutinati per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato; siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all'esame; siano in possesso del requisito dell'età per l'accesso all'esame di Stato ovvero

ad una qualunque classe superiore a quella frequentata.

- I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione ad esame di idoneità o di Licenza Media, presenteranno domanda in carta semplice al Dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.
- Per accedere all'esame di idoneità o di licenza media i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

### **Compiti del Consiglio di Classe**

Il Consiglio di Classe provvede a:

- a. valutare il progetto formativo presentato dalla famiglia ed eventualmente concordare indicazioni, compiti, progetti utili al raggiungimento degli obiettivi e delle competenze dell'alunno
- b. acquisire almeno una valutazione, sommativa riepilogativa e complessiva delle competenze raggiunte per disciplina;
- c. concordare un incontro in presenza con il Consiglio di classe completo, o con sottogruppi di docenti, per svolgere l'attività di verifica;
- d. esprimere una valutazione globale che tenga conto del percorso di apprendimento compiuto in istruzione parentale e dell'accertamento sugli obiettivi/contenuti disciplinari essenziali, valorizzando la trasferibilità delle competenze interculturali e trasversali sviluppate.

### **Compiti della famiglia dell'alunno (o tutore legale)**

I genitori dell'alunno (o tutore legale) dell'alunno dovranno:

- a. inviare progetto formativo con forme per il raggiungimento degli standard nazionali previsti in termini di apprendimento e ove necessario prendere atto delle indicazioni del Consiglio di Classe sulle attività didattiche da svolgere;
- b. ove necessario prendere atto delle progettazioni didattiche indicate dal Consiglio di Classe e impegnarsi a recuperare i programmi delle discipline non studiate;
- c. impegnarsi il più possibile nel percorso di apprendimento in istruzione parentale;
- d. trasmettere un certificato di frequenza ed eventuali valutazioni rilasciate da un eventuale altra scuola nel corso dell'anno utili al C.d.C. per esperire le proprie attività di vigilanza (documenti utili al consiglio di classe rispetto le attività svolte in educazione parentale ecc.);
- e. trasmettere ufficialmente, la documentazione utile al riconoscimento e alla valorizzazione degli studi compiuti;
- f. presenziare all'esame d'idoneità svolgendo con il massimo dell'impegno l'esame stesso.

## **STUDIO TEMPORANEO ALL'ESTERO O NEL PAESE DI ORIGINE**

Le esperienze di studio o formazione compiute all'estero dagli alunni italiani e stranieri appartenenti al sistema di istruzione, per periodi non superiori ad un anno scolastico e da concludersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nell'istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali. Considerato il significativo valore educativo delle esperienze compiute all'estero, le istituzioni scolastiche sono invitate a facilitare ove ne ricorrano le necessità familiari la gestione di tali esperienze. Nel far presente che appare opportuno escludere dall'effettuazione di esperienze all'estero gli alunni frequentanti l'ultimo anno dei corsi di studio, in quanto preparatorio agli Esami di Stato, è evidente che, per la buona riuscita, risultano fondamentali sia la proficua collaborazione fra scuola italiana, scuola straniera, famiglie e studenti sia la definizione di azioni di sostegno, monitoraggio, valutazione e valorizzazione di tali esperienze.

### **Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).**

L'Art. 192, comma 3 offre il riferimento normativo in base al quale i consigli di classe possono deliberare l'iscrizione di studenti provenienti dall'estero: "Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano."

### **Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011 - Ufficio Sesto. Oggetto: Titoli di studio conseguiti all'estero.**

#### **TITOLO V**

"Soggiorni di studio all'estero " ... le esperienze di studio compiute all'estero dagli alunni, per periodi non superiori ad un anno scolastico e che si devono concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani.

A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente acquisisce, direttamente dalla scuola straniera che l'alunno interessato intende frequentare, informazioni relative ai piani e programmi di studio che l'alunno medesimo intende svolgere ed al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera. Al termine degli studi all'estero, il Consiglio di classe competente, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato dell'eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione dell'alunno.

Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all'estero e l'arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa."

### **Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013**

“definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell’articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92.” Con questo decreto si delinea un sistema nazionale di certificazione delle competenze, comunque acquisite, al fine di valorizzare ogni competenza posseduta dalla persona, in una logica di apprendimento permanente, secondo standard minimi nazionali che assicurino la validità di ciò che si certifica e di conseguenza la spendibilità.

### **Nota MIUR prot. n. 843 del 10 aprile 2013**

La presente Nota sostituisce a tutti gli effetti le precedenti circolari in materia, in particolare la C.M. n.181 del 17 marzo 1997, avente ad oggetto “Mobilità studentesca internazionale”, la C.M. n. 236 dell’8 ottobre 1999 avente ad oggetto “Mobilità studentesca internazionale ed esami di stato” e la C.M. n. 59 del 1 agosto 2006 avente ad oggetto “Mobilità studentesca internazionale in ingresso”.

## **Ulteriori specifiche con riferimento agli studenti di origine straniera**

Nel caso di alunni iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado che si trasferiscono nel Paese di origine o in altro Stato estero, per periodo determinato o indeterminato, questo Istituto provvederà a mettere in campo azioni finalizzate a garantire il diritto all’istruzione, ad assicurare correttezza amministrativa e trasparenza, a tutelare l’Istituzione scolastica sotto il profilo giuridico e organizzativo, a normare il corretto uso della didattica digitale integrata (DDI).

- *Costituzione della Repubblica Italiana, art. 34:* La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni (elevata per legge a 10), è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
- *D.lgs. 286/1998, art. 38; 1.* I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. 2. L’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana. 3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni. 4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le

organizzazioni di volontariato. 5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono: a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie; b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo; c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore; d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana; e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia. 6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine. 7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione: a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento; b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati; c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico; d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

- *D.P.R. 394/1999, art. 45;* 1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. 2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: a) dell'ordinamento

degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno. 3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri. 4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa. 5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

## **Periodo temporaneo di studio all'estero e per il rientro nel paese di origine**

Nel caso delle esperienze di studio compiute all'estero dagli alunni che rientrano nel paese di origine la scuola fornirà un piano formativo che dovrà essere rispettato dallo studente affinché siano valide e valutate ai fini degli scrutini le esperienze maturate per la riammissione nell'istituto di provenienza, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni nazionali per il curriculum del primo ciclo d'istruzione.

**Il Collegio dei docenti e il Consiglio d'istituto ritengono infatti di riconoscere valide esperienze di studio all'estero come anche i periodi per i quali gli studenti realizzano dei rientri nei paesi d'origine. Tali studenti vedranno a seconda delle casistiche e dei rendimenti scolastici assegnati alcune attività da svolgere per adempiere agli obiettivi didattico educativi previsti per l'anno di corso.**

Al termine dell'esperienza all'estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dalla famiglia e/o dall'istituto straniero di supporto nonché presentata dall'alunno per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel Contratto formativo.

Il Consiglio di classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza.

Il Consiglio di classe valuta gli elementi per ammettere direttamente l'allievo alla classe successiva.

Oltre alle conoscenze e competenze disciplinari, gli istituti dovrebbero essere incoraggiati a valutare e a valorizzare gli apprendimenti non formali ed informali, nonché le competenze trasversali acquisite dagli studenti partecipanti a rientro in paesi di origine e/o soggiorni di studio temporanei all'estero. Per esperienze di mobilità nei Paesi Europei va ovviamente incoraggiato l'uso dei dispositivi previsti dalla Unione Europea (es. Europass Mobility). A riguardo si ritiene opportuno suggerire allo studente che ha conseguito un titolo di studio nell'istituto straniero di ottenere dal Consolato italiano di riferimento la "dichiarazione di valore" del titolo, utile anche ai fini della individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali di cui al D. L.vo n.13 del 16 gennaio 2013

## **Modalità di assolvimento del diritto/dovere di istruzione**

Si descrivono due casistiche differenti:

### 1. *Trasferimento temporaneo all'estero*

In caso di trasferimento all'estero per periodo determinato:

- l'alunno mantiene l'iscrizione all'Istituto;
- la frequenza in presenza è sospesa per cause documentate;
- il Consiglio di classe/interclasse/intersezione può deliberare l'attivazione di una DDI a carattere temporaneo e non sostitutivo;
- la DDI ha durata definita e non prorogabile automaticamente.

### 2. *Trasferimento a tempo indeterminato*

In caso di trasferimento all'estero a tempo indeterminato:

- la famiglia può richiedere nulla osta solo in presenza di una scuola di destinazione;
- l'assolvimento dell'obbligo scolastico avviene prioritariamente mediante iscrizione a scuola del Paese di destinazione;
- la DDI può essere attivata esclusivamente come misura transitoria;
- in assenza di iscrizione a scuola estera o rientro in Italia, la DDI cessa alla scadenza stabilita.

## **Eventuale deroga al limite di frequenza**

la DDI non equivale a frequenza in presenza, di conseguenza non può essere conteggiata come presenza ai fini del monte ore. Per la scuola secondaria di primo grado, il Consiglio di classe può deliberare deroghe al limite minimo di frequenza qualora le assenze siano documentate e non imputabili all'alunno, inclusi i casi di permanenza all'estero con attivazione di DDI.

Qualora la famiglia dichiara formalmente la rinuncia alla prosecuzione del percorso scolastico in Italia:

- l'Istituto procede alla cancellazione dall'anagrafe scolastica;
- non è attivabile alcuna forma di DDI.

In caso di rientro in Italia:

- l'alunno è riammesso alla frequenza in presenza;
- il Consiglio di classe valuta eventuali misure di accompagnamento didattico.

## Valutazione degli apprendimenti

La DDI ha valore formativo e orientativo e non è equiparabile alla frequenza in presenza. Gli apprendimenti rilevati durante la DDI non costituiscono, da soli, elemento sufficiente per determinare l'esito finale. Durante il periodo di DDI:

- la valutazione ha carattere formativo;
- l'assenza di partecipazione non è equiparabile alla frequenza in presenza;

La partecipazione alle attività di DDI non costituisce, da sola, elemento sufficiente per la determinazione dell'esito finale di ammissione o non ammissione.

## Esiti di fine anno per ordine di scuola

**Scuola dell'infanzia;** il passaggio alla sezione/classe successiva avviene sulla base dell'osservazione globale del percorso educativo tenendo in considerazione anche la partecipazione alle attività della DDI e le risposte propositive rispetto alle aspettative del CdC

### **Scuola primaria**

il passaggio alla sezione/classe successiva avviene sulla base dell'osservazione globale del percorso educativo tenendo in considerazione anche la partecipazione alle attività della DDI e le risposte propositive rispetto alle aspettative del CdC

### **Scuola secondaria di primo grado**

il passaggio alla sezione/classe successiva avviene sulla base dell'osservazione globale del percorso educativo tenendo in considerazione anche la partecipazione alle attività della DDI e le risposte propositive rispetto alle aspettative del CdC. La non ammissione può essere deliberata solo in presenza di carenze gravi e documentate

## Compiti del Consiglio di classe/interclasse/intersezione

Il Consiglio provvede a:

- a. in autonomia a valutare di volta in volta come meglio procedere alla progettazione dell'attività formativa dello studente per il raggiungimento degli obiettivi del curriculum;
- a. concordare un iter formativo personalizzato, trasparente e vincolante, volto a valorizzare l'esperienza all'estero nelle procedure di riammissione nella classe di origine compilando il certificato di idoneità della DDI (utile a chiarire il parere in ordine all'idoneità o meno dell'attivazione della DDI per il raggiungimento degli obiettivi) e il progetto formativo (nel quale sono fissati gli obiettivi formativi da raggiungere) - entrambi in calce riportati;

- b. chiarire gli obiettivi formativi interculturali, disciplinari e trasversali relativi al soggiorno di studio all'estero e le modalità e i criteri per la riammissione;
- c. acquisire relazioni periodiche dell'alunno sull'andamento dell'esperienza di studio all'estero e il suo rendimento scolastico;
- d. esprimere una valutazione globale che tenga conto del percorso di apprendimento compiuto sugli obiettivi/contenuti disciplinari essenziali, valorizzando la trasferibilità delle competenze interculturali e trasversali sviluppate per l'attribuzione del credito formativo;
- e. curare la valorizzazione dell'esperienza nella classe attraverso attività di disseminazione del percorso scolastico realizzato all'estero ed eventualmente nel documento di presentazione all'Esame licenza media;

Inoltre Il Consiglio:

- valuta la richiesta di DDI avanzata dalla famiglia;
- verifica la sussistenza dei presupposti di temporaneità;
- delibera motivatamente l'idoneità o meno della DDI;
- definisce durata, modalità (sincrona e/o asincrona) e limiti del percorso e compila il patto formativo;
- monitora il diritto dovere di istruzione dell'alunno;
- delibera eventuali deroghe al limite di frequenza allo scrutinio sulla scorta dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi pertinenti con l'anno di corso;
- assume le decisioni relative alla valutazione finale.

Ai fini della decisione sull'idoneità dell'attivazione della DDI, il Consiglio valuta in particolare:

- la durata prevista della permanenza all'estero;
- l'esistenza o meno di un progetto di rientro in Italia;
- l'eventuale iscrizione a una scuola nel Paese estero;
- l'età dell'alunno e l'ordine di scuola frequentato;
- la sostenibilità organizzativa e didattica per il team docente;
- la possibilità di garantire un percorso didattico essenziale e coerente.

La mancanza di uno o più dei suddetti elementi può costituire motivo di giudizio di inidoneità della attivazione della DDI

Il Consiglio inoltre definisce:

- modalità asincrone;
- eventuali momenti sincroni;
- obiettivi minimi di apprendimento;
- criteri di monitoraggio della partecipazione.

La DDI non comporta obbligo di personalizzazione integrale del percorso né adeguamento dell'orario scolastico.

La DDI cessa automaticamente:

- alla scadenza del periodo deliberato;
- in caso di iscrizione a scuola estera;
- in caso di rinuncia formale della famiglia;
- in caso di mancata partecipazione significativa dell'alunno.

La cessazione è comunicata formalmente alla famiglia.

|   |
|---|
| <b>Compiti dei genitori (o del tutore legale) dell'alunno</b> |
|---|

I genitori o il tutore legale dell'alunno dovranno:

- a. prendere atto delle indicazioni del Consiglio di Classe sulle attività didattiche da svolgere;
- b. prendere atto delle progettazioni didattiche indicate dal Consiglio di Classe e impegnarsi a recuperare i programmi delle discipline non studiate;
- c. trasmettere un certificato di frequenza ed eventuali valutazioni rilasciate dalla scuola estera nel corso dell'anno utili al C.d.C. per esperire le proprie attività di vigilanza (documenti utili al consiglio di classe rispetto le attività svolte es. pagella del primo trimestre/quadrimestre, certificazioni ecc...);
- d. richiedere alla scuola ospitante e trasmettere tempestivamente, a conclusione della sua esperienza, la documentazione utile al riconoscimento e alla valorizzazione degli studi compiuti.
- e. impegnarsi il più possibile nel percorso di apprendimento e presentarsi a tutti gli appuntamenti fissati per la rilevazione degli apprendimenti da parte del C.d.C. in virtù degli obblighi di vigilanza dell'istruzione posti in capo alla scuola.

Inoltre I genitori (o il tutore legale) dell'alunno sono tenuti a:

- compilare la richiesta di attivazione della DDI
- comunicare per iscritto il trasferimento all'estero, specificando durata (data di partenza ed eventuale data di ritorno) e destinazione;
- fornire un recapito valido durante la permanenza all'estero.
- dichiarare l'eventuale iscrizione a scuola estera;
- garantire la partecipazione dell'alunno alle attività proposte;
- mantenere contatti regolari con la scuola;
- comunicare tempestivamente il rientro in Italia o la rinuncia alla prosecuzione del percorso scolastico.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"ENRICO FERMI"**

Via E. Fermi 11 – 61037 Mondolfo (PU)  
Tel. 0721.957223

AI DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell'I.C. ENRICO FERMI"

**Mod. A - OGGETTO: RICHIESTA ISTRUZIONE PARENTALE/SOGGIORNO TEMPORANEO  
ALL'ESTERO.**

I sottoscritti

\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

n. tel. \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

n. tel. \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_

genitori

tutori

dell'alunno/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_

iscritto alla classe \_\_\_\_\_ del corso tecnico/professionale \_\_\_\_\_

per l'a. s. \_\_\_\_\_ / o per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

DICHIARANO

1. di prendere in carico la maggiore responsabilità del diritto-dovere istruzione del proprio figlio/della propria figlia;
2. che l'istruzione parentale/attività di supporto allo studio durante il soggiorno all'estero sarà svolta:
  - dai genitori;
  - dagli insegnanti privati dell'Associazione/Istituto:  
\_\_\_\_\_, con indirizzo \_\_\_\_\_  
sito in \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_
3. di essere disponibili ad incontrare i docenti dell'Istituto per concordare un programma di lavoro idoneo alla classe ed al livello di Scuola, e il relativo patto formativo;
4. di aver preso visione ed accettare i contenuti del regolamento per l'istruzione parentale/soggiorno all'estero.

**SE RICHIESTA L'ISTRUZIONE PARENTALE**

5. di essere in possesso dei requisiti culturali e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione al proprio figlio/a;

6. che il proprio figlio/propria figlia sosterrà **l'esame di idoneità**:

presso la Scuola Statale di codesto Istituto Scolastico;

presso l'Istituto Scolastico \_\_\_\_\_

a cui inoltrerà ufficiale richiesta di svolgimento dell'Esame di Idoneità entro il 30 aprile;

7. di allegare, contestualmente alla presente comunicazione, il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d'anno;

8. che è a conoscenza che la scuola provvederà a notificare la richiesta di istruzione parentale al Sindaco della città;

9. di essere a conoscenza della normativa in materia di diritto-dovere di istruzione ed in particolare di quanto previsto dal Dl. N. 123 del 15 settembre 2023.

Si allega altresì la fotocopia documento di identità dei dichiaranti.

Luogo e data \_\_\_\_\_

| Firma genitore 1/Tutore*   | Firma genitore 2/Tutore* |
|--|--------------------------|
|  |                          |
| Il/La sottoscritto/a consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del D.P.R. 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. |                          |

Data \_\_\_\_\_

Firma per Presa visione  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Alessandro Impoco

\_\_\_\_\_



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"ENRICO FERMI"**

Via E. Fermi 11 – 61037 Mondolfo (PU)  
Tel. 0721.957223

**Mod B - PATTO FORMATIVO**

|   |  |
|---|--|
| Nome e cognome alunno/a   |  |
| Classe  |  |
| Data inizio istruzione parentale/soggiorno all'estero           |  |
| Data fine istruzione parentale/soggiorno all'estero             |  |
| Nome e e-mail del docente tutor della scuola vigilante          |  |
| Nome e e-mail del docente tutor della famiglia/scuola ospitante |  |
| Nome e indirizzo scuola ospitante                               |  |
| Annotazioni   |  |

Il seguente accordo viene condiviso e sottoscritto dallo studente partecipante ad un programma di istruzione parentale/soggiorno all'estero, dalla sua famiglia, dalla scuola al fine di:

- concordare un iter formativo personalizzato, trasparente e vincolante, volto a valorizzare l'esperienza d'istruzione nelle procedure di riammissione nella classe di origine;
- chiarire gli obiettivi formativi interculturali, disciplinari e trasversali e le modalità e i criteri per la riammissione;
- promuovere un clima sereno e fiducioso, di reciproco rispetto e collaborazione, in presenza di esperienze di mobilità individuale fortemente sostenute dall'Unione Europea;
- valorizzare le potenzialità di tali esperienze ai fini di una ricaduta nell'intera comunità scolastica e nel territorio



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"ENRICO FERMI"**

---

Via E. Fermi 11 – 61037 Mondolfo (PU)  
Tel. 0721.957223

Schede sintetiche con gli argomenti irrinunciabili delle discipline che saranno  
oggetto di integrazione e di verifica al rientro a scuola

Sulla base della documentazione presentata, il C.d.C. compila una scheda per ogni materia che sarà oggetto di integrazione e di verifica.

|  |  |
|--|--|
| Disciplina                                   |  |
| Docente                                      |  |
| Argomenti irrinunciabili                     |  |
| Tipologia della/e prova/e<br>(scritta/orale) |  |

|  |  |
|--|--|
| Disciplina                                   |  |
| Docente                                      |  |
| Argomenti irrinunciabili                     |  |
| Tipologia della/e prova/e<br>(scritta/orale) |  |



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"ENRICO FERMI"**

---

Via E. Fermi 11 – 61037 Mondolfo (PU)  
Tel. 0721.957223

|  |  |
|--|--|
| Disciplina                                   |  |
| Docente                                      |  |
| Argomenti irrinunciabili                     |  |
| Tipologia della/e prova/e<br>(scritta/orale) |  |

|  |  |
|--|--|
| Disciplina                                   |  |
| Docente                                      |  |
| Argomenti irrinunciabili                     |  |
| Tipologia della/e prova/e<br>(scritta/orale) |  |

|  |  |
|--|--|
| Disciplina                                   |  |
| Docente                                      |  |
| Argomenti irrinunciabili                     |  |
| Tipologia della/e prova/e<br>(scritta/orale) |  |



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"ENRICO FERMI"**

---

Via E. Fermi 11 – 61037 Mondolfo (PU)  
Tel. 0721.957223

|  |  |
|--|--|
| Disciplina                                   |  |
| Docente                                      |  |
| Argomenti irrinunciabili                     |  |
| Tipologia della/e prova/e<br>(scritta/orale) |  |

|  |  |
|--|--|
| Disciplina                                   |  |
| Docente                                      |  |
| Argomenti irrinunciabili                     |  |
| Tipologia della/e prova/e<br>(scritta/orale) |  |

|  |  |
|--|--|
| Disciplina                                   |  |
| Docente                                      |  |
| Argomenti irrinunciabili                     |  |
| Tipologia della/e prova/e<br>(scritta/orale) |  |



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"ENRICO FERMI"**

Via E. Fermi 11 – 61037 Mondolfo (PU)  
Tel. 0721.957223

|  |  |
|--|--|
| Disciplina                                   |  |
| Docente                                      |  |
| Argomenti irrinunciabili                     |  |
| Tipologia della/e prova/e<br>(scritta/orale) |  |

|  |  |
|--|--|
| Disciplina                                   |  |
| Docente                                      |  |
| Argomenti irrinunciabili                     |  |
| Tipologia della/e prova/e<br>(scritta/orale) |  |

Data, \_\_\_\_\_

**Lo studente**

**La Famiglia**

**Il Dirigente scolastico/  
Il coordinatore**

Genitore/tutore 1

.....

.....

.....

Genitore/tutore 2

.....



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"ENRICO FERMI"**

Via E. Fermi 11 – 61037 Mondolfo (PU)  
Tel. 0721.957223

**Mod C – CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' DELLA DDI  
Anno scolastico: 202\_/202\_**

- Per allievi con PEI (piano educativo individualizzato) (Legge 104/92)
- Per allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA-Legge 170/2010)
- Per allievi con altri Bisogni Educativi Speciali (BES-Dir. Min. 27/12/2012; C.M. n. 8 del 6/03/2013)
- Per allievi stranieri (Dir. Min. 27/12/2012; Linee Guida del MIUR sull'integrazione degli alunni stranieri (C.M.n.24-1.3.2006 e Febbraio 2014)
- Per allievi per i quali non era stato precedentemente redatto un PDP in quanto la condizione di BES è emersa dallo scrutinio del I quadrimestre

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <b>Alunno/a:</b> |                         |
| Classe:          | Coordinatore di classe: |

Il Consiglio di Classe riunitosi in data \_\_\_\_\_, valutati i risultati di apprendimento ad oggi conosciuti ritiene:

- che lo strumento della didattica digitale integrata è adeguato a garantire il successo formativo dell'alunno/a pertanto non si ritiene vincolante per il raggiungimento del successo formativo e degli obiettivi relativi all'anno di corso la frequenza in presenza dell'alunno/a.
- che lo strumento della didattica digitale integrata è solo parzialmente adeguato al raggiungimento del successo formativo dello studente pertanto si ritiene vincolante la frequenza in presenza nelle intere giornate di

|                                 |                                  |                                    |                                  |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| lunedì <input type="checkbox"/> | martedì <input type="checkbox"/> | mercoledì <input type="checkbox"/> | giovedì <input type="checkbox"/> | venerdì <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

- viste le carenze/difficoltà nelle seguenti discipline \_\_\_\_\_
- per seguire corso di italiano L2



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"ENRICO FERMI"**

---

Via E. Fermi 11 – 61037 Mondolfo (PU)  
Tel. 0721.957223

- che lo strumento della didattica digitale integrate non è adeguato al raggiungimento del successo formativo dello studente pertanto si ritiene necessaria la didattica in presenza per l'intera settimana.

Mondolfo, li \_\_\_\_\_

Vista la richiesta pervenuta dai genitori in data:

| FIRMA GENITORI/TUTORI per accettazione |                |       |
|--|----------------|-------|
| Qualifica                              | Nome e Cognome | Firma |
| Genitori                               |                |       |
|  |                |       |
| Tutore o delegato dello stesso         |                |       |
| Luogo e Data                           |                |       |

Data \_\_\_\_\_

IL COORDINATORE DI CLASSE/ IL DIRIGENTE SCOLASTICO/

\_\_\_\_\_



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"ENRICO FERMI"**

---

*Via E. Fermi 11 – 61037 Mondolfo (PU)  
Tel. 0721.957223*

***Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12 febbraio 2026  
(Delibera n. 75).***

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
prof. Alessandro Impoco  
*documento firmato digitalmente*